Sentenza n. 1802/2022 pubbl. il 09/06/2022
RG n. 324/2019
Repert. n. 3686/2022 del 14/06/2022

N. R.G. 324/2019

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA

X

tra

PARTE ATTRICE

Y

e

PARTE CONVENUTA

Oggi 9.6.2022 ad ore 13,18 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi in collegamento TEAMS:

l'avv.) per X ;, presente personalmente

Y

l'avv. per con il sig ı legale rappresentante

Il Giudice invita le parti alla discussione chiedendogli se allo stato sussiste possibilità di accordo transattivo.
Si dà atto che le parti valutano varie soluzioni, ma non trovano alcun accordo.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento, chiudendo definitivamente il collegamento.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio in data 10 giugno 2022 pronuncia ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente **SENTENZA**
dandone lettura.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OGGETTO: vendita di cose mobili

MOTIVI DELLA DECISIONE

Firmato Da: [illegible]

Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. X ha convenuto in giudizio Y affinché venisse accertato l'inadempimento della società Y rispetto al contratto di vendita di un orologio Rolex Daytona 6265, bene poi risultato contraffatto, con conseguente risoluzione del contratto e condanna al rimborso del prezzo ed al risarcimento del danno.

A fondamento delle pretese l'attore ha dedotto di aver acquistato, nel settembre 2017, presso la gioielleria . con sede in , un orologio Rolex Daytona 6265 ref.3504209 per il prezzo di € 50.000,00, corrisposto in concreto mediante permuta di n. 3 orologi Rolex di proprietà del sig. X oltre al versamento di € 10.500,00. Ha aggiunto che la venditrice aveva garantito l'originalità del prodotto in ogni sua parte, e che l'orologio era stato consegnato unitamente ad una card di garanzia di 24 mesi della concessionaria Rolex ; che, successivamente aveva constatato, grazie alla collaborazione di operatori specializzati e della stessa casa madre (ROLEX) succursale di Milano, che alcuni pezzi dell'orologio non erano originali.

Si è costituita Y che, preliminarmente, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento di procedimento di mediazione ai sensi del D. lgs n. 28/2010 e ssmmii e l'incompetenza territoriale di questo Ufficio in favore dell'omologo di

Nel merito ha ribadito l'autenticità di tutte le componenti dell'orologio, richiamando la documentazione di garanzia a suo tempo consegnata all'attore; ha eccepito la decadenza di ogni garanzia per essere stato l'orologio esaminato da ditte terze al di fuori del suo contraddittorio e comunque contestato ogni addebito.

Esperito senza esito positivo procedimento di mediazione, dopo lo scambio delle memorie ex art 183, 6° comma c.p.c , la causa è stata istruita documentalmente.

All'udienza del 22.1.2021, tenutasi in modalità cartolare, secondo quanto consentito dalla normativa emergenziale, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:

Per l'Attore: "*-accertato il gravissimo inadempimento della Y ,in ordine al contratto di vendita del Rolex Daytona 6265 ref 3504209, di cui al doc n° 2) della presente citazione giudiziale, per tutte le ragioni indicate in parte narrativa per l'effetto: -dichiarare risolto il contratto di vendita del Rolex Daytona*

6265 ref 3504209, di cui al suddetto documento n°3 e per l'effetto: -in contestuale restituzione dell'orologio Rolex Daytona 6265 ref n° 3504209, alla Y ***In tesi:*** *-condannare la Y al pagamento a favore del Sig. X - della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) quale prezzo pattuito per l'acquisto del Rolex Daytona 6265 ref 3504209; -della somma di euro 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni determinato sulla scorta del valore che avrebbe oggi acquisito l'orologio Rolex Daytona 6265 ref 3504209, se fosse stato originale, così come*

Firmato Da: [illegible]

risultante dai siti di vendita degli orologi a tiratura mondiale, tra cui Chrono 24.com o a esperita istruttoria o determinata in via equitativa dall'odierno Giudice; -degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla somma di euro 50.000,00 concernente il prezzo di acquisto del Rolex Daytona 6265 ref 3504209; -autorizzare l'odierno attore a pubblicare l'emananda sentenza di condanna della Y *a spese della stessa Società, presso i maggiori quotidiani a tiratura nazionale, nonché presso i siti internet di vendita di orologi compreso Chrono24.com;* ***In Ipotesi:*** *-condannare la* Y *a restituire i tre Rolex Daytona (oro e caucciù n° 116518, acciao n° 116520 e acciaio pvd n° 116520)così come da referenze indicate in parte narrativa consegnati a parziale permuta del prezzo dell'orologio Rolex Daytona 6265, ref 3504209, oltre al rimborso di euro 10.500,00, quale saldo del prezzo di euro 50.000,00, pattuito per l'acquisto del monile per cui è causa, così come ben specificato nella parte narrativa della citazione; -condannare la* Y *al pagamento della somma di euro 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni determinato sulla scorta del valore che avrebbe oggi acquisito l'orologio Rolex Daytona 6265 ref 3504209, se fosse stato originale così come risultante dai siti di vendita degli orologi a tiratura mondiale tra cui Chrono 24.com o a esperita istruttoria o determinata in via equitativa dall'odierno Giudice; -condannare la* Y *al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla somma di euro 50.000,00, concernente il prezzo di acquisto del Rolex Daytona 6265 ref 3504209. -autorizzare l'odierno attore a pubblicare l'emananda sentenza di condanna della* Y *a spese della stessa Società, presso i maggiori quotidiani a tiratura nazionale, nonché presso i siti internet di vendita di orologi compreso Chrono24.com; si insiste inoltre nell'ammissione della prova per testi, e CTU tecnica come da memoria ex art 183,6°,n.2"*

Per il Convenuto: "*Il rigetto della domanda, inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto oltre che destituita da ogni e qualsivoglia elemento probatorio a fondamento della stessa, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da attribuirsi ai difensori ex art 93 c.p.c ; richiedendo altresì all'Ill.mo Giudice adito la condanna di parte avversa ex art. 96 c.p.c., alla luce del complessivo contegno processuale della stessa*".

Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. è stata disposta la discussione orale della causa, incombente a cui si è provveduto all'udienza 9 c.m., celebrata in videoconferenza.

::

1. In rito: l'eccezione di incompetenza territoriale e l'improcedibilità della domanda

Le questioni vanno disattese.

Firmato Da:

Quanto alla competenza si osserva che nella fattispecie si applica, ai sensi dell'art .66 bis del D.Lgs. 206/2005 e ss.mod., in quello di residenza o domicilio del consumatore.

Il sig. X , di professione avvocato, va infatti qualificato come consumatore *tout court,* e cioè come *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"* ex art. 3, comm. 1.D.Lsg. n. 206/2005.

Da nessun elemento emerge infatti che l'acquisto dell'orologio fosse in qualche modo collegato alla professione esercitata dall'attore, ovvero costituisse bene strumentale della stessa.

In realtà deve senz'altro ritenersi che l'acquisto sia stato effettuato, come allega l'attore, per ragioni di interesse collezionistico.

In tal senso è anche la circostanza che si trattava di orologio d'epoca.

Il punto non merita approfondimento, in quanto in relazione alle ragioni per cui l'attore si era determinato all'acquisto la convenuta nulla contesta.

Si applica quindi il foro del consumatore.

Poiché è documentale che l'attore risiede e/o è domiciliato presso questo Circondario, resta confermata la competenza di questo Ufficio.

Quanto alla procedibilità, è solo da rilevare che la causa in questione, avendo ad oggetto risoluzione contrattuale di compravendita non rientra tra quelle per le quali è prevista a pena di improcedibilità l'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 co. I bis, D. Lgs. N. 28/2010 e ssmmii.

In ogni caso va evidenziato che la mediazione è stata comunque esperita per ordine del giudice e che la stessa ha dato esito negativo.

La domanda è quindi senz'altro procedibile.

2.La contraffazione dell'orologio e la domanda di risoluzione.

E' noto che nel commercio di orologi d'epoca è di estrema importanza l'originalità del prodotto, diversamente essendone di molto pregiudicata l'appetibilità e lo stesso valore dell'oggetto.

Nella fattispecie si trattava di orologio di prestigiosa casa produttrice risalente agli anni '70 (Rolex modello Daytona) che la parte venditrice aveva garantito la "completa integrità, autenticità e funzionalità" originale dell'orologio, consegnando anche card service di 24 mesi di validità emessa dal concessionario Rolex doc 1, 2 e 3 allegati alla citazione).

Dalla documentazione in atti emerge invece che l'orologio, sottoposto a verifica, presentava varie anomalie ("*alcuni pezzi del meccanismo interno non sono coevi all'anno di fabbricazione del modello, mentre altri non sono originali"* si legge nella certificazione del laboratorio fiorentino i- doc. 14 allegato I memoria 183 c.p.c.).

Firmato Da: [illegible]
825f02d32722e9aae3d1d212e

E' in atti inoltre la attestazione di non originalità del prodotto da parte sia della concessionaria Rolex di che della Rolex di (doc. 15, atto di citazione).

Né d'altra parte a diversa conclusione può giungersi in forza del contenuto della garanzia service 24 mesi rilasciata dalla concessionaria Rolex

Come infatti emerge dalla missiva in atti del legale di la service card aveva esclusivamente la funzione di attestare la manutenzione effettuata dalla stessa, e non costituiva garanzia di autenticità dell'orologio (v. all. n. 14 di parte attrice).

Come si legge nella nota della Rolex "*i rivenditori autorizzati non sono in grado di abbinare il n. di matricola al modello di orologio Rolex, prerogativa della Rolex Italia*" (all. n. 15 di parte attrice), cosicché ogni garanzia mdi autenticità non può che essere rilasciata dalla casa madre.

Deve quindi ritenersi provato che, malgrado le garanzie di autenticità formalmente rilasciate sia in fase di trattative che nel contratto dalla venditrice, l'orologio non fosse autentico.

Per completezza è solo da aggiungere che nessun riscontro hanno trovato le allegazioni della venditrice, la quale sostanzialmente ha cercato di accreditare la tesi che l'orologio, consegnato pienamente originale, sia stato manipolato successivamente dal compratore o da terzi.

Va infatti qui ribadita la valutazione di inammissibilità della prova testimoniale, all'uopo richiesta da , al fine di dimostrare che l'orologio prima della messa in vendita era stato verificato come autentico da proprio tecnico interno.

Trattasi infatti di testimonianza evidentemente valutativa, ovvero, ove siano chiamati a testimoniare soggetti diversi da quelli che hanno effettuato la verifica, ovvero di scarsa rilevanza probatoria, perché sostanzialmente *de relato*.

Il punto non merita ulteriore approfondimento anche perché la difesa di parte convenuta si difende soprattutto evidenziando che l'orologio era stato aperto e fatto verificare da soggetti terzi non autorizzati ed al di fuori del suo contraddittorio, cosicché "ogni garanzia era decaduta".

Trattasi all'evidenza di difesa di per sé inconsistente, avendo in questa sede parte attrice fornito idonea prova documentale e logica del suo assunto.

Ciò posto in fatto, occorre valutare la fondatezza della domanda di risoluzione "per inadempimento" proposta a parte attrice.

La richiesta è fondata.

In diritto va premesso che la stessa deve essere giuridicamente riqualificata come risoluzione da garanzia per i vizi della cosa venduta.

Infatti, alla luce della complessiva operazione negoziale realizzata in concreto dalle parti, deve ritenersi che la mancanza di una caratteristica quale l'originalità di un orologio di marca e di tutte le sue

Firmato Da: [illegible] Serial#: [illegible]

componenti, costituisca vizio redibitorio ai sensi dell'art. 1490 c.c., trattandosi di problematica in grado, con tutta evidenza, di diminuire in modo apprezzabile il valore dell'oggetto.

Non trova quindi applicazione la disciplina generale della risoluzione per inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive di cui all'art. 1453 e ss c.c., bensì quella, speciale, della garanzia per vizi della compravendita.

La qualificazione in questi termini della condotta inadempiente di Y rende pertanto superfluo l'accertamento dell'elemento soggettivo in capo a parte convenuta ai fini dell'applicazione delle tutele di cui all'art. 1492 c.c. (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo).

Ad ogni buon conto, anche laddove si accedesse alla tesi che qualifica la fattispecie come mancanza di qualità promesse o essenziali ex art. 1497 c.c., che prevede ipotesi di responsabilità colposa del venditore, la conclusione non sarebbe difforme. Nella vicenda Y . ha infatti tenuto senz'altro, quantomeno, un comportamento colposo, avendo garantito alla controparte negoziale la totale e assoluta autenticità dell'orologio, pur in mancanza di una valida e legittima certificazione in tal senso.

La stessa cioè ha sostanzialmente accettato il rischio che l'orologio potesse essere stato manomesso, a nulla rilevando a tal fine, per come emerso in atti, la garanzia rilasciata dalla concessionaria , avente ad oggetto non l'autenticità dell'orologio, ma il suo buon funzionamento a seguito dell'intervento di pulizia e lubrificazione effettuato.

Il contratto va quindi risolto, con condanna di Y . a rimborsare la somma di € 50.000,00 ricevuta a titolo di prezzo.

Poiché si tratta di debito di valuta, in quanto avente ad oggetto il pagamento di somma di denaro, su tale importo sono dovuti interessi legali dalla messa in mora al saldo.

Tanto premesso, è necessario chiarire, anche al fine di evitare dubbi in sede di esecuzione, quale sia il tasso di interesse "legale" in concreto applicabile.

Con il D.L. n. 132 del 12.9.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 10.11.2014, il legislatore ha infatti stabilito che in materia di obbligazioni pecuniarie (artt. 1277 e ss c.c.), in mancanza di una determinazione delle parti, si applica il saggio di interessi previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e cioè quello di cui al D. Lgs. n. 231/02 (tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali) con decorrenza dall'inizio del procedimento di cognizione ordinario, ovvero da quando la causa sia deferita ad arbitri.

Trattasi di disposizione che mira chiaramente a disincentivare le tattiche dilatorie del debitore di somme di denaro nel processo, e che sotto tale profilo si pone in linea con la stessa *ratio* già perseguita in generale dal D. Lgs. n. 231/02 in materia di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Firmato Da: [illegible] Serial#: [illegible]

Ovvio che il nuovo tasso maggiorato, che in concreto è superiore attualmente di oltre sette punti rispetto al tasso ordinario, costituisce a tutti gli effetti vero e proprio tasso legale.

Tale disposizione, *ex* art. 17, 3° co. del D.L. menzionato, si applica per le cause instaurate a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, e quindi ai procedimenti iniziati a decorrere dal 11.12.2014 (la legge è infatti entrata in vigore l'11.11.2014), come nella fattispecie (la notifica dell'atto introduttivo del giudizio è del 23.1.2015).

Alla luce di tale quadro normativo, il nuovo tasso di interesse, rappresenta per le obbligazioni pecuniarie il parametro di riferimento per effettuare il computo degli interessi, ogniqualvolta ricorrano in fatto le condizioni di sua applicabilità e per il periodo di pendenza del processo.

Ciò posto in linea di diritto occorre domandarsi se sia consentito al giudice, cui sia chiesta genericamente la condanna del convenuto al pagamento degli interessi legali sul capitale, senza altra specificazione o rinvio all'art. 1284, IV co., liquidare gli stessi secondo tale disposizione, ovvero se la relativa decisione sarebbe viziata per extra/ultra petita ai sensi dell'art. 112 c.p.c..

Ad avviso del giudicante, e premesso che sul punto specifico in relazione alla recente riforma dell'art. 1284 IV co. c.c. non si rinvengono precedenti di merito o di legittimità, la risposta deve essere affermativa.

Ed invero, secondo giurisprudenza prevalente *In tema di obbligazioni pecuniarie, costituiscono "interessi legali" non soltanto quelli stabiliti dall'art. 1284 c.c., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia previsto dalla legge.*

Ne consegue che, stante l'ambito di operatività e la natura speciale della normativa in questione (applicabile ogni qualvolta sia proposta domanda giudiziale e per tutta la durata del procedimento), il giudice è tenuto, pur a fronte di una domanda genericamente volta ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi legali, senza altra specificazione, ad individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie. Trattasi di un'operazione di qualificazione giuridica della domanda di esclusiva pertinenza dell'autorità giudicante, da orientare secondo il parametro *lex specialis derogat lex generali.*

Ove il procedimento abbia ad oggetto una obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di pagamento anche degli interessi legali, senza ulteriori specificazioni, gli interessi applicabili saranno quindi quelli "maggiorati" di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1284, IV co. c.c. e D. lgs. n. 231/02.

In questo senso, del resto, si era altresì espressa in passato la Suprema Corte, laddove ha più volte addebitato gli interessi non al tasso legale ordinariamente previsto, ma a quello disciplinato dalla normativa speciale in concreto applicabile, a fronte di istanza generica degli "interessi legali", senza

Firmato Da: [illegible] Emesso Da: [illegible] Serial#: [illegible]

ulteriore specificazione (si veda *ex multis* Cassazione civile, sez. II, 14/02/2002, *n. 2149;* Cassazione civile, sez. II, 04/07/2012, *n. 11187)*.

In tali casi sé stato sempre escluso che il riconoscimento degli interessi previsti dalla norma speciale integrasse violazione della decisione ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

Deve quindi sul punto concludersi che la liquidazione degli interessi "maggiorati" non è subordinata alla specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera domanda di pagamento degli interessi legali.

Alla luce di quanto sopra, poiché non risulta alcuna costituzione in mora stragiudiziale, spettano a parte attrice gli interessi maggiorati per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale (Art. 1284, IV co., c.c.) e quindi dal 2.1.2019 (notifica dell'atto di citazione) al soddisfo.

Nulla va invece liquidato per rivalutazione monetaria, trattandosi di accessorio spettante solo in caso di debito di valore.

2. il risarcimento del danno.

Non si ritiene sul punto la causa matura per la decisione dovendosi provvedere ad espletare, come peraltro sollecitato da parte attrice, al fine di descrivere il bene oggetto del giudizio e stimare il suo valore di mercato, ove fosse stato del tutto autentico ed originale, alla data di introduzione della lite.

3. La condanna alla pubblicazione della sentenza.

La richiesta dell'attore è infondata.

Dal tenore letterale dell'art. 120 c.p.c. si evince infatti che l'istituto invocato risponde alla *ratio* di "*contribuire a riparare il danno*".

Nel caso di specie tale funzione non è ravvisabile in concreto, potendo evidentemente un'eventuale pubblicazione della sentenza svolgere soltanto una funzione sanzionatoria aggiuntiva rispetto alla autonoma e distinta condanna.

Poiché la norma non contempla la possibilità che l'istituto possa assolvere anche a funzioni ulteriori rispetto a quella strettamente riparatoria, la domanda deve essere rigettata

5. le spese di lite

Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Firenze in composizione monocratica, terza sezione civile, nella persona del dott. Alessandro Ghelardini, NON definitivamente decidendo:

1) risolve il contratto di compravendita avente a oggetto l'orologio Rolex Daytona 6265 ref.3504209;

Firmato Da: [illegible]
825f02d32722e9aae3d1d212e

2) *condanna Y., in persona del rappresentante legale pro tempore, a rimborsare a X la somma di € 50.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. come da motivazione;*
3) *rigetta la domanda di pubblicazione della presente sentenza;*
4) *dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.*
5) *Spese di lite con la sentenza definitiva.*

Il Giudice
dott. Alessandro Ghelardini

Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Firmato Da: